



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, 14, 27/1 lett. l) (testata), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato con cui il Sig. Pietro Bettini, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di otto settimane (dal 27/10/2025 al 21/12/2025 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 14 novembre 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali